

XIV legislatura

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno"**  
(Atto del Governo n. 590)

Febbraio 2006  
n. 185



servizio del bilancio  
del Senato



## Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

.....

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

## Indice

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Articolo 1</b> ( <i>Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398</i> ) .....	1
<b>Articoli 2 -3</b> ( <i>Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie</i> ) .....	2
<b>Articolo 4</b> ( <i>Disposizioni finali</i> ).....	3

## Premessa

La RT relativa allo schema di decreto in esame non è formulata secondo la formulazione *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004. L'analisi degli articoli che segue è limitata ai profili normativi ritenuti rilevanti dal punto di vista finanziario.

## Articolo 1

*(Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della  
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398)*

L'articolo opera l'integrazione dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, relativamente all'istituzione del quinto Dipartimento del Ministero dell'interno avente competenza in materia di "personale dell'amministrazione civile" e la gestione delle "risorse strumentali e finanziarie" di cui all'articolo 3 dello schema.

La RT afferma che la nuova articolazione dipartimentale non comporta nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica, considerato che non è prevista l'istituzione di nuove qualifiche funzionali o posizioni dirigenziali rispetto alla attuale dotazione organica complessiva.

Al riguardo, si segnala la mancata valutazione degli effetti sulla dimensione organizzativa e logistica del riordino che, evidentemente, è da presumere siano fronteggiati con le ordinarie dotazioni di bilancio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Analoghi rilievi sono stati espressi dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema.

## Articoli 2 -3

*(Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie)*

L'articolo 2 opera alcune modifiche dell'articolo 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, necessarie allo "scorporo" delle funzioni attualmente svolte dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini dell'assegnazione delle medesime attribuzioni - previsto poi dall'art. 3 dello schema - al neo istituito Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

L'articolo 3 illustra invece l'articolazione interna del neo istituito Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse umane e strumentali.

La RT attesta che, all'istituendo Dipartimento, andrebbero attribuite le sole "funzioni omogenee", già facenti capo al Dipartimento per gli Affari territoriali. Per cui, secondo una logica di aggregazione di settori che presentano carattere di "complementarietà e interdipendenza", si sarebbe proceduto all'accorpamento in un distinto Dipartimento. Conseguentemente, la creazione di una nuova articolazione dipartimentale non determinerebbe alcun onere aggiuntivo, avvalendosi, l'Amministrazione dell'interno, per i necessari fabbisogni organici, del personale già attualmente in servizio appartenente alle carriere prefettizia e ministeriale (aree A,B,C e dirigenti).

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni già formulate all'articolo 1 ed a quelle che si svilupperanno per l'articolo 4.

## **Articolo 4**

*(Disposizioni finali)*

L'articolo reca, in coerenza con l'articolo 3 del d.lgs. 30 ottobre 2003, n. 317, recante modifiche al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 a norma dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la clausola d'invarianza d'onere per la finanza pubblica.

La RT dimostra l'invarianza d'onere, pur nella previsione di una nuova struttura dipartimentale, segnalando che la posizione di capo Dipartimento sarebbe comunque da considerarsi già nella nuova dotazione organica di cui alla Tabella B del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, come modificata dal D.M. 4 ottobre 2002, n. 243. In proposito, inoltre, la RT specifica che anche la prevista articolazione in tre uffici degli organi di direzione dell'istituendo Dipartimento (Ufficio del capo Dipartimento e dei "vice" capo Dipartimento) sarebbe pienamente coerente con l'assetto previsto dal regolamento in vigore, relativamente alle altre analoghe strutture dipartimentali del Ministero dell'interno.

In particolare, in merito agli incrementi economici da riconoscersi ai prefetti chiamati agli uffici direttivi di capo e vice capo del nuovo Dipartimento, la RT fa rinvio alla norma di cui all'articolo 28 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139<sup>2</sup>, in cui si prevede che sia il trattamento fondamentale che quello accessorio siano oggetto di apposito procedimento negoziale.

La RT esplicita che l'eccedenza di spesa connessa alla rimodulazione delle retribuzioni di posizione connesse ai nuovi incarichi sarebbe adeguatamente compensata da un'equivalente riduzione delle retribuzioni di risultato. A fini di quantificazione, la RT reca pertanto in allegato la seguente tavola che illustra le differenze retributive:

---

<sup>2</sup> Recante "disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia".

Tratt. Ec. 13 mesi di Capo dipartimento		Tratt. Ec. 13 mesi prefetto sede di part. rilev.	
Stipendio	79.260,00	Stipendio	79.260,00
Indennità integrativa speciale	-	Ind. integrativa speciale	-
Indennità L.121/81	11.374,13	Indennità L. 121/81	11.374,13
Retribuzione di posizione	35.079,00	Retribuzione di posizione	29.754,00
Retribuzione di risultato	4.465,87	Retribuzione di risultato	3.848,61
<b>totale</b>	<b>130.179,00</b>	<b>totale</b>	<b>124.236,74</b>
<b>Differenza</b>	<b>5.942,26</b>		
Tratt. Ec. 13 mesi di Vice Capo		Tratt. Ec. 13 mesi prefetto	
Stipendio	79.260,00	Stipendio	79.260,00
Indennità integrativa speciale	-	Indennità integrativa speciale	-
Indennità L.121/81	11.374,13	Indennità L.121/81	11.374,13
Retribuzione di posizione	29.754,00	Retribuzione di posizione	27.550,00
Retribuzione di risultato	3.848,61	Retribuzione di risultato	3.848,61
<b>totale</b>	<b>124.236,74</b>	<b>totale</b>	<b>122.032,74</b>
<b>Differenza</b>	<b>2.204,00</b>		

Ne segue che la differenza complessiva d'oneri risulterebbe pari a 8.147,26 euro annui (5.942,26 per la posizione di Capo e 2.204 per quella di Vice Capo del Dipartimento) connessa al riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato dei Capi dipartimento rispetto ai Prefetti di sedi di particolare rilevanza e, limitatamente alla sola retribuzione di risultato, alla maggiorazione prevista per i Vice capo dipartimento rispetto ai prefetti titolari di normale sede.

Al riguardo, va in primo luogo segnalato che l'invarianza d'oneri mediante lo specifico meccanismo testé descritto è esplicitato solo in RT e non anche nel testo dello schema, che reca, come accennato, la sola clausola generale d'invarianza.

Inoltre, sotto il profilo metodologico, si osserva che la previsione di oneri aggiuntivi (sia pure di importo limitato) con copertura a valere di risorse pur previste, in parte, come modulabili dalla legislazione vigente costituisce di per sé circostanza la cui concreta praticabilità va valutata sulla base della effettiva comprimibilità della componente retributiva per la quota modulabile (di risultato), che viene ridotta, in favore di un incremento degli oneri per le indennità di posizione<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ciò considerando anche che, a fronte della puntuale definizione della misura "in valore" dell'indennità di posizione - analiticamente stabilita, in relazione agli incarichi, dall'articolo 16 del D.P.R. 1 agosto 2003, n. 252, che conferma il contenuto dell'articolo 30 del

In altri termini, sia pure chiaramente adottata a valere di stanziamenti precostituiti per far fronte ad oneri modulabili, la copertura finanziaria sembrerebbe prefigurare perlomeno un irrigidimento della spesa effettiva sostenuta dal detto fondo, dal momento che l'indennità di posizione è sempre correlata all'incarico e non ai risultati concretamente realizzati. Sarebbe pertanto utile acquisire dal Governo una situazione, aggiornata agli ultimi esercizi, della dotazione del fondo in questione e della percentuale media - distintamente, per incarichi funzionali - sinora effettivamente riconosciuta ai prefetti per la retribuzione di risultato, rispetto alla somma complessivamente "impegnata" all'inizio di ogni anno a valere delle risorse del medesimo fondo per le retribuzioni di posizione.

Per i profili di più stretta quantificazione, premesso che gli elementi fissi della retribuzione lorda assunti nel computo della RT - relativamente alla differenza retributiva del capo Dipartimento rispetto ai Prefetti con incarico "di particolare rilevanza" - sembrano corrispondere agli importi indicati agli articoli 14, comma 2, e 16, comma 1, lettera a) e comma 5, del D.P.R. 1 agosto 1003, n. 252 (biennio economico 2002/2003), andrebbero invece acquisiti chiarimenti in merito ai parametri utilizzati nel calcolo della differenza economica per la posizione di vice capo Dipartimento, calcolata rispetto ai prefetti titolari di "normale" sede. In particolare, andrebbe chiarito se la componente retributiva di posizione attualmente spettante ad un prefetto con incarico "non di particolare rilevanza" sia effettivamente dell'importo corrispondente a quello relativo alla retribuzione di posizione dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del citato decreto presidenziale.

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare la quantificazione operata in RT con i dati concernenti stipendio e indennità di posizione, recepiti nell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2004/2005, di cui al D.P.R. 28 novembre 2005, n. 293, in vigore dal 25 gennaio 2006.

Infine, in merito alla componente retributiva di risultato indicata in RT, anche in considerazione di quanto riferito nell'articolo precedente in merito alla determinazione annuale con D.M. dei criteri di quantificazione della retribuzione e dell'ammontare stanziato a valere sul

---

d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 -, la retribuzione, invece, di risultato, è rapportata al volume delle risorse disponibili ed alla certificazione dei risultati raggiunti, sia pure in misura non inferiore a 1/5 delle risorse complessivamente stanziato dal fondo.



fondo, andrebbero invece assunte delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per la quantificazione degli importi indicati.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it